



2 ago
2018

SEGNALIBRO | ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | 🐦

STAMPA | 🖨️

MEDICINA E RICERCA

S
24

Gli Ogm, la sentenza della Corte Ue e la chiarezza necessaria

di Carlo Modonesi *

Nei giorni scorsi, la Corte di Giustizia Europea ha reso pubblica la [sentenza](#) in cui si afferma che i sistemi biologici alterati mediante tecniche di mutagenesi sono da considerarsi organismi geneticamente modificati (Ogm). In merito a ciò che dovremmo intendere per Ogm esiste da sempre una certa confusione, al punto che, qualche tempo fa, persino in alcuni ambienti scientifici è circolato l'erroneo messaggio che anche l'uomo sarebbe un Ogm, per la semplice ragione che, nel corso dei processi evolutivi che hanno portato un primate ancestrale a trasformarsi in Homo sapiens, il genoma ha subito alcuni cambiamenti. Naturalmente, l'evoluzione biologica di qualsiasi organismo ha sempre una base genetica, ma questo sano e fondato principio della biologia non ha nulla a che fare con la manipolazione genetica mediata da tecnologie ricombinanti o da altre procedure di laboratorio impiegate per modificare "artificialmente" la struttura di geni e genomi.

In senso scientifico, un organismo geneticamente modificato è un sistema biologico in cui è stato inserito "per mano umana" del materiale genetico di un altro organismo mediante un vettore. Nel caso delle piante, per ottenere un Ogm si impiegano cellule staminali, protoplasti o cellule del callo. Quando l'organismo da cui viene prelevato il Dna esogeno non è



evolutive affine all'organismo ricevente, si parla di transgenesi; quando invece tra i due organismi viene riconosciuta una chiara vicinanza evolutiva, si parla di cisgenesi: ovviamente, si è tentato di tracciare un solco fra i due processi, ma molti problemi restano gli stessi e ogni semplificazione appare alquanto sterile. In ogni caso, sia la transgenesi che la cisgenesi sono mezzi di mutagenesi, nel senso che introducono mutazioni nel genoma che è oggetto di manipolazione.

Tuttavia, oltre ai più tradizionali protocolli di mutagenesi biotech (o di altro tipo) utilizzati nel miglioramento genetico delle piante, oggi si registrano cambiamenti tecnici importanti. Da alcuni anni, infatti, i biotecnologi hanno sviluppato metodi ancora più sofisticati per generare mutazioni genetiche, come quelli basati sul cosiddetto "genome-editing". L'uso mirato di alcuni enzimi, per esempio, consente di arrivare a produrre veri e propri fenomeni di mutazione genetica senza dover passare dal trasferimento genico tipico della transgenesi (o cisgenesi) classica. La questione è di una certa rilevanza ai fini della regolamentazione dei prodotti agricoli ottenuti attraverso queste tecniche, ma anche per delineare i criteri da adottare per la separazione delle filiere agricole modificate da quelle non modificate. Per quanto riguarda il sistema agroalimentare, infatti, tale separazione appare imprescindibile per la semplice ragione che le modifiche genetiche indotte attraverso le tecniche più recenti possono esitare in danni molecolari di una certa rilevanza e impossibili da prevedere.

Ciò, con tutta una serie di rischi a cascata per l'ambiente e per la salute umana che, allo stato, non possono essere qualificabili e quantificabili con precisione. Bene hanno fatto, dunque, le associazioni francesi che difendono l'agricoltura di piccola scala, a presentare ricorso al Consiglio di Stato francese per contestare le leggi nazionali che esentano gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi dagli obblighi imposti dalla direttiva sugli organismi geneticamente modificati (Ogm). E bene ha fatto la Corte Europea a imprimere alla sentenza un significato cautelativo.

** Isde Italia*

© RIPRODUZIONE RISERVATA